

tore, assertori della tesi anglo-germanica (cessione del comando al pilota obbligatorio), si può dire che si sia interamente schierata, salvo alcune divergenze inerenti più al fatto che al diritto, in favore della concezione francese (pilota consigliere). Vanno in tal senso ricordati, oltre gli anonimi commentatori di decisioni giurisprudenziali ⁽¹²⁸⁶⁾, il De Simone ⁽¹²⁸⁷⁾, il Mantero ⁽¹²⁸⁸⁾, il Marghieri ⁽¹²⁸⁹⁾, il Pipia ⁽¹²⁹⁰⁾, il Ramella ⁽¹²⁹¹⁾, il Vidari ⁽¹²⁹²⁾, il Vivante ⁽¹²⁹³⁾, il Brunetti ⁽¹²⁹⁴⁾, lo Scialoja ⁽¹²⁹⁵⁾, il Berlingieri. Scriveva, appunto, quest'ultimo nella sua relazione al Ministro della marina sui lavori della I^a sessione (21-25 febbraio 1905) della Conferenza diplomatica di Bruxelles ⁽¹²⁹⁶⁾:

« Sta bene che l'art. 201 del codice di marina prescrive « che il pilota che scorta una nave ha diritto di stabilire la rotta « e di comandare ogni manovra di vele, di cavi, di ancore, di « ormeggi, e tutto quanto si riferisce alla sicurezza della nave; « ma questa disposizione interpretata, non isolatamente, ma « colla scorta dei precedenti legislativi e col sussidio di altre « norme, e dello stesso codice e di quello di commercio, non « vuolsi già intendere nel senso che il capitano, durante la pre-

(1286) Vedi note alle sentenze: Corte di Sess. (Scozia) 17 gennaio 1924, *Dir. Mar.*, 1924, p. 586 segg.; Corte di Cass. di Torino, 28 novembre 1921. *Dir. Mar.* 1920-22, p. 206; Corte d'App. di Venezia, 13 marzo 1924, *Dir. Mar.*, 1925, p. 371 e segg.

(1287) DE SIMONE, *Condizione della gente di mare e l'odierna legislazione*, Torino, s. d., pag. 422-424.

(1288) MANTERO, *Istituzioni del commercio*, II, p. 218, Palermo, 1888.

(1289) MARGHERI, *Dir. comm.*, I, p. 310, 311, note, Napoli, 1886.

(1290) PIPIA, *Dir. mar.*, cit., II, p. 379.

(1291) RAMELLA, *L'azione per urto di navi*, cit., 237, 238; vedi anche in *Dir. Mar.*, 1924, p. 586.

(1292) VIDARI, *Dir. mar. it.*, I, p. 213, 214, vol. II, p. 605, Milano, 1892.

(1293) VIVANTE, *Le ass. mar.*, Milano, 1890, p. 307.

(1294) BRUNETTI, *op. cit.*, II, p. 367, n. 299: « L'opera del pilota, a bordo, si esaurisce però nel governo della manovra; la direzione nautica rimane inalterata nel capitano di cui il pilota diventa, per l'occasione, un consigliere. Questo rapporto di subordinazione, espresso nell'art. 66 cod. m. m., è anche indicato nello art. 3 del Regol. pil. 1926... », e pag. 294, 295 n. 269. Vedi dello stesso A., anche *Commentario*, cit., n. 110, p. 164 e nota 1.

(1295) SCIALOJA, *Sistema*, cit., p. 360.

(1296) F. BERLINGIERI, *Verso l'unificazione del diritto del mare*, *op. cit.*, p. 64, 65, 66.